DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — MERCOLEDÌ 1° AGOSTO — NUM. 181

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sui loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5577** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi sanzioniamo e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

È autorizzata la spesa di lire seicentomila (Lire 600,000) da inscriversi al nuovo capitolo n. 24 *bis* colla denominazione « Acquisto di un palazzo ad uso della R. Ambasciata in Madrid e spese per consolidamento, adattamento ecc. » nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Articolo 2.

Detta somma verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al Capitolo n. 102 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel suddetto esercizio finanziario.

Articolo 3.

L'assegno locale fissato al titolare della R. Ambasciata in Madrid, sarà ridotto da L. 100,000 ad annue L. 85,000, e la corrispondente economia sarà apportata al Capitolo N. 8, stipendi ed assegni ecc., del bilancio di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri per l'esercizio 1888-89, a datare dal 1 gennaio 1889.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 26 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5553** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1888, N. 5465, (Serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi è stabilito nel modo seguente:

Capitani . . . N. 20
Tenenti. . . . » 40
Sottotenenti . » 60

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5576** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti N. 96 (Serie 3ª), del 6 marzo 1881 e N. 4748 (Serie 3ª), del 10 luglio 1887;

Vista la legge N. 5480 (Serie 3ª) del 30 giugno 1888, colla quale è approvato lo Stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla pianta del personale dell'Amministrazione dei Telegrafi sono apportate le seguenti modificazioni:

È aggiunto un posto di capo meccanico a lire 3000 nell'officina centrale.

I posti di meccanici a lire 2500 sono portati da 17 a 18.

I posti di meccanici a lire 2000 sono portati da 20 a 21.

I posti di capo squadra a lire 1300 sono portati da 83 a 85.

I posti di capo squadra a lire 1080 sono portati da 95 a 97.

I posti di guardafili a lire 960 sono portati da 561 a 637.

I posti di guardafili a lire 840 sono ridotti da 210 a 150.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1888.

UMBERTO.

G. Saracco.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Num. **MMMVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 22 dicembre 1887, con cui la Deputazione provinciale di Genova, ha proposto lo scioglimento dell'Amministrazione della Pia Fondazione Salvagina Gentile di quella città, per essersi la stessa ingiustamente ricusata ad uniformarsi alle prescrizioni della vigente legge 3 agosto 1862, N. 753 sulle Opere Pie;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, e ritenuta pienamente giustificata l'adozione del proposto provvedimento;

Visto l'articolo 21 della legge 3 agosto 1862 sovra citata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Pia Fondazione Salvagina Gentile di Genova è disciolta, e la temporanea gestione di essa è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMIX** *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 13, 18, 20 ottobre e 8 novembre 1887, con cui il Consiglio comunale di Carmagnola discusse ed approvò talune riforme da proporsi per l'ordinamento amministrativo, sanitario ed economico del locale Spedale degli infermi sotto il titolo di San Lorenzo, e più specialmente per la ricostituzione della Commissione amministratrice dello Spedale medesimo, redigendo a tal uopo apposito schema di Statuto organico in sostituzione dello Statuto attualmente in vigore;

Vista la deliberazione 9 decembre 1887 della Deputazione provinciale di Torino;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo delle proposte, nonchè lo schema di Statuto organico di cui sopra ed i reclami presentati contro l'approvazione delle proposte medesime;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio di Stato in data 24 febbraio e 25 maggio 1888, e ritenuto che le divisate riforme assicurano un più regolare ed utile funzionamento dei vari servizi dello Spedale di che trattasi, e rendono più omogenea la composizione della Commissione amministratrice del Pio Istituto;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, numero 753 sulle Opere Pie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le riforme da introdursi nell'ordinamento amministrativo, sanitario ed economico dello Spedale di San Lorenzo in Carmagnola, quali risultano dal nuovo Statuto organico di quest'ultimo, in data 17 giugno 1888, composto di trentanove articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, Allegato *F;*

Udito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni deliberate dal Consiglio provinciale di Torino nelle adunanze 29 ottobre 1886 e 14 novembre 1887 al regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili scorrenti in detta provincia, e resta in conseguenza approvato il nuovo testo di regolamento secondo l'esemplare che sarà, d'ordine Nostro, vistato dal Ministro proponente.

Il Ministro medesimo è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1888.

UMBERTO.

G. SARACCO.

Provincia di Torino

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI *al regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili, deliberate dal Consiglio provinciale nelle sedute 29 ottobre 1886 e 14 novembre 1887.*

CAPO I.

Costruzione delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

Art. 1

I progetti per la costruzione e la sistemazione delle strade deliberate dal Consiglio provinciale, saranno formati dall'ufficio tecnico della provincia, secondo le norme stabilite nei Regolamenti in vigore pei progetti delle opere a carico dello Stato.

Nella compilazione dei progetti si avrà specialmente in mira di conciliare la buona viabilità della strada coll'economia nella spesa.

Art. 2.

La larghezza normale del piano viabile è stabilita in metri 7, comprese le banchine laterali o marciapiedi, salve le seguenti eccezioni ed avvertenze:

a) Le strade di grande traffico già esistenti ed aventi maggiore ampiezza saranno conservate nelle loro condizioni attuali;

b) La larghezza normale di 7 metri potrà essere ridotta sino a m. 5,50 in pianura, e sino a m. 4,50 in collina od in montagna per quelle strade che siano riconosciute di minore importanza commerciale;

c) In via eccezionale, quando alla minore importanza commerciale si associno gravi difficoltà tecniche od economiche di tracciato, la larghezza per le strade in pianura potrà ancora ridursi a 5 metri ed a soli 4 metri per quelle di collina o di montagna.

Le strade provinciali potranno nei luoghi più alpestri della parte più montagnosa della provincia, essere solo mulattiere.

Nello studio dei relativi progetti, l'andamento planimetrico ed altimetrico, saranno stabiliti in modo da rendere possibile di utilizzare gran parte delle medesime, qualora la provincia ravvisasse in seguito la ragione e trovasse i mezzi per ridurle a strade rotabili.

Art. 3.

Il limite della pendenza longitudinale verrà per ciascuna strada, fissato dal Consiglio provinciale nel deliberare il tracciamento generale della nuova strada, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, dell'importanza del transito probabile su quella, e della rete di comunicazione di cui la medesima è destinata a far parte.

Art. 4.

Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà di forma convessa, determinata da un arco di circolo avente una saetta non superiore ad 1|24 della corda.

AVVERTENZA. — Le parole in corsivo indicano le modificazioni parziali, e gli articoli segnati con asterisco sono quelli interamente modificati o aggiunti.

Per quelle di montagna il profilo sarà disposto a seconda delle circostanze, od a colmatura come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato.

Nelle traverse degli abitati, è lasciato ai comuni di disporre il piano viabile secondo la forma che crederanno, riservata però alla Deputazione l'approvazione del relativo progetto, sentito l'Ufficio tecnico.

Il piano viabile resta diviso in piano rotabile, o carreggiata, ed in banchine o marciapiedi.

Art. 5.

Per le strade aventi la larghezza di metri 7, la carreggiata sarà larga metri 4,50.

Per quelle minori di metri 7 e non inferiori a metri 5, si assegnerà alla carreggiata una larghezza di metri 4, e finalmente per una strada *inferiore a m. 5, o meno,* la carreggiata *avrà la larghezza che potrà competerle, assegnando alle banchine laterali metri 0 50 caduna.*

* Art. 6.

Le strade provinciali in genere e quelle specialmente di larghezza limitata, in relazione al rispettivo traffico, saranno provvedute di piazzali o magazzini laterali per la confezione e per il deposito temporaneo del materiale d'inghiaiamento.

Questi piazzali o magazzini saranno distribuiti ad intervalli più o meno lunghi, secondo le varie esigenze dei singoli casi.

Art. 7.

E' lasciato all'Ufficio tecnico di determinare nei singoli casi, avuto riguardo alle circostanze locali:

a) L'inclinazione delle scarpe della strada e dei terreni laterali, dove corre in rilevato od in trincea;

b) La forma e le dimensioni dei fossi stradali, perchè siano capaci di smaltire tutte le acque che possono avervi corso, non che i tratti dove i detti fossi debbano essere selciati;

c) La *grossezza* della *massicciata,* tenendo conto specialmente della qualità del materiale che vi si impiega e della importanza del traffico che può svilupparsi per la nuova strada.

Art. 8.

I ponti, gli acquedotti, i tombini, i muri di sostegno e le altre opere d'arte saranno costrutti in muratura, in ferro, o con sistema misto di muratura e di ferro.

Nelle strade di montagna ed in soli casi eccezionali, sarà tollerato l'uso del legname.

Art. 9.

Nelle strade di montagna dove sono permessi i cunettoni pel valico dei corsi d'acqua temporanei, dessi saranno a labbri distesi (évasés)

selciati e costrutti in modo che, pur permettendo il rapido scolo delle acque, non rechino incomodo al passaggio dei veicoli.

Allato del cunettone sarà stabilita una pedanca, pel servizio dei pedoni.

Art. 10.

I passi pericolosi saranno difesi da barriere o da parapetti; i ponti, e le altre opere di maggior importanza, saranno muniti di parapetti.

Potranno i paracarri usarsi come mezzi di difesa, dove le circostanze siano per consigliarlo.

Art 11.

Nelle costruzioni murali si procurerà di risparmiare, per quanto possibile, l'impiego della pietra da taglio; e così per le parti in difesa dei ponti e muri d'argine sarà impiegata *di preferenza* la pietra lavorata alla grossa punta.

Art. 12.

La lunghezza della strada sarà indicata con cippi posti a distanza di un chilometro ed a sinistra di chi cammina nella direzione indicata dalla denominazione della strada.

Lungo le strade munite di paracarri potranno, ai suddetti cippi, sostituirsi indicazioni chilometriche ed ettometriche scolpite e dipinte sui paracarri stessi.

All'entrata degli abitati, apposite inscrizioni indicheranno la provincia, il circondario, il mandamento, il comune, la denominazione della strada e la distanza percorsa a partire dai due capi della stessa, ed alla diramazione di una strada provinciale da altra provinciale o nazionale si stabiliranno lapidi, con modello conforme, indicanti la denominazione di ciascuna strada.

Art. 13.

Nella costruzione di una nuova strada, la proprietà stradale sarà determinata con termini di pietra.

Art. 14.

Le attuali strade provinciali che non si trovano nelle condizioni stabilite negli articoli precedenti saranno provvisoriamente conservate nello stato attuale.

La Deputazione provinciale avviserà poi al tempo ed al modo di ridurle alla condizioni dianzi accennate.

Art. 15.

Le opere a carico della provincia vengono fatte eseguire mediante appalto e secondo le prescrizioni della legge sulle opere pubbliche.

L'Ufficio tecnico ha la direzione e la sorveglianza dei lavori, redige le liquidazioni parziali per i pagamenti di abbuonamento e la contabilità finale.

Qualora però per ragioni di servizio non fosse conveniente di delegare all'assistenza locale dei lavori un impiegato dell'Ufficio tecnico, la Deputazione provinciale potrà incaricare una persona estranea all'Ufficio stesso.

Art. 16.

La collaudazione delle opere *sarà fatta* sempre da persona estranea all'Ufficio tecnico, assistita da un consigliere provinciale delegato dalla Deputazione, quando lo creda necessario.

Sezione II. — *Strade comunali e consortili.*

Art. 17.

Indipendentemente dalle strade la cui costruzione è dichiarata obbligatoria dall'art. 1 della legge 30 agosto 1868, alle quali provvede il Regolamento 17 settembre 1870, la costruzione *o sistemazione* delle altre strade è sottoposta alle seguenti discipline.

Art 18.

Nello studio dei progetti per la costruzione *o sistemazione* delle strade comunali si avrà specialmente in mira di ottenere la buona viabilità della strada, conciliata con una severa economia, eliminando affatto ogni spesa che non sia strettamente necessaria. E qualora già esista una strada che colleghi i due punti fra cui si vuole aprirne una nuova, si dovrà anzitutto esaminare lo stato di quella, e vedere se per avventura, colla riforma parziale dell'andamento planimetrico e altimetrico di alcune tratte, non si possa ottenere ridotta la vecchia strada in buone condizioni.

Di regola, allo studio di una nuova strada si farà precedere l'esame per la sistemazione della esistente.

Art. 19.

Le strade comunali e consortili si dividono in mulattiere e rotabili.

Le strade mulattiere saranno limitate ai luoghi più alpestri della parte montuosa della provincia.

Art. 20.

Le strade comunali e consortili scorrenti in pianura avranno una larghezza non minore di metri 5 da ciglio a ciglio; quelle in montagna od in collina potranno essere ridotte a metri 4, ed anche al limite di metri *tre* nei passi più difficili. In questo ultimo caso si lascieranno a convenienti distanze i siti per lo scambio dei veicoli.

Art. 21.

La pendenza longitudinale non potrà superare l'otto per cento nelle strade in pianura, il dodici nelle strade in montagna od in collina, salvo i casi speciali, per i quali sia dimostrato che adottando una pendenza superiore al detto limite si ottiene una considerevole economia nella spesa, senza soverchio disagio del transito

Art. 22.

Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà ad arco di circolo con saetta non superiore ad 1/24 della corda. Nelle strade di collina, o di montagna il profilo sarà disposto, secondo le circostanze, o a colmatura come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato verso il monte.

Art. 23.

Nelle strade in pianura aventi metri 5 di larghezza da ciglio a ciglio, il piano rotabile o carreggiata sarà largo metri 4; per quelle in collina o montagna la carreggiata potrà essere ridotta ad una larghezza di metri 3; ed anche di metri 2, 50.

CAPO II.

Manutenzione delle strade.

Sezione I. — *Strade provinciali.*

* Art. 24.

Il servizio di manutenzione delle strade provinciali è affidato all'Ufficio tecnico provinciale ed al corpo dei cantonieri e dei capi-cantonieri, sotto la direzione dell'ingegnere capo il quale ripartisce tale servizio fra i suoi dipendenti, sotto la propria responsabilità.

* Art. 25.

La manutenzione delle strade si distingue in ordinaria e straordinaria.

La manutenzione ordinaria comprende la provvista ed i lavori destinati a conservare costantemente in condizione normale le strade e loro dipendenze, mediante operazioni giornaliere e periodiche, contenute nei limiti delle esigenze ordinarie e delle relative previsioni di spesa inscritta nella parte ordinaria del bilancio.

La manutenzione straordinaria comprende le provviste ed i lavori che possono essere richiesti da maggiori bisogni di carattere straordinario, per quanto previsti; o da eventualità non prevedibili, ed ai quali è provvisto mediante apposite allocazioni di fondi, fatte in modo tassativo o generico, nella parte straordinaria del bilancio.

* Art. 26.

Alla manutenzione ordinaria delle strade e dei ponti provinciali si provvede:

A) O col sistema misto, finora usato, dell'appalto parziale a misura, combinato coll'esecuzione di certe opere ad economia.

In tal caso, sono appaltati a misura:

a) L'approvvigionamento dei materiali destinati al rifornimento del suolo stradale;

b) Il trasporto del detrito fuori della strada, quando sia riconosciuta la convenienza di eseguirlo con tale sistema piuttostochè ad economia;

c) Le riparazioni tutte che possono occorrere al corpo stradale, alle opere d'arte e dipendenza della strada, e che siano suscettibili di misura geometrica, salvo la riserva di cui alla seguente lettera m).

Si eseguiscono ad economia, col mezzo dei cantonieri e di operai o mezzi d'opera sussidiarii, assunti direttamente per conto dell'Amministrazione:

d) Lo spandimento dei materiali di inghiaiamento;

e) Lo sgombro delle nevi e dei ghiacci;

f) La raschiatura del fango e della polvere, l'accumulamento del detrito verso i lembi della carreggiata, nonchè il successivo trasporto fuori della strada, quando non sia appaltato;

g) L'inaffiamento del suolo stradale;

h) Lo spurgo dei fossi ed acquedotti;

i) La remozione delle frane;

k) Le riparazioni al corpo stradale ed alle opere d'arte (o dipendenze), non suscettibili di misura geometrica;

l) La conservazione in istato normale dei cigli, delle banchine, delle scarpe e di tutte le altre parti e dipendenze della strada.

Potranno ancora essere eseguite ad economia, in via eccezionale e giusta le relative riserve da inserirsi nei capitolati d'appalto:

m) Le riparazioni alla strada od alle opere d'arte, anche se suscettibili di misura geometrica, quando abbiano carattere di molta urgenza o siano di tal natura da potervisi utilizzare con evidente vantaggio dell'Amministrazione, materiali di proprietà di quest'ultima o la mano d'opera dei cantonieri;

n) Le piccole provviste di materiali d'inghiaiamento di qualità non prevista nei contratti d'appalto, e fatte a scopo di esperimento o di miglioramento.

Quando però queste provviste siano di qualche importanza, si faranno per appalti speciali:

B) Ovvero, col sistema d'appalto generale a prezzo fatto (à forfait), nel qual caso l'appaltatore assume a proprio carico e sotto la propria responsabilità tutti i lavori o provviste di ordinaria manutenzione, compreso il pagamento del salario dei cantonieri

C) *oppure anche col sistema d'appalto (à forfait) della pura mano d'opera, fatto al cantoniere stesso della strada, provvedendo il materiale di manutenzione con separato appalto a misura.*

* Art. 27.

L'appalto per le opere e provviste di cui al precedente articolo è regolato in base alla perizia presuntiva ed al capitolato redatto dall'Ufficio tecnico, ed approvato dalla Deputazione provinciale.

La durata di ciascun appalto potrà variare da 3 a 9 anni, secondochè sarà giudicato conveniente dalla Deputazione provinciale, sentito l'Ufficio tecnico.

La scadenza dei contratti è fissata al 30 giugno e la rinnovazione al 1° luglio immediatamente successivo.

Il prezzo delle opere e provviste eseguite vien corrisposto all'appaltatore semestralmente, per la totalità delle relative competenze (dedotto il decimo dell'importo del materiale d'inghiaiamento provvisto, da rimborsarsi nel semestre successivo); le quali competenze dovranno risultare regolarmente accertate e liquidate da un certificato dell'Ufficio tecnico sottoscritto anche dall'appaltatore.

Le scadenze semestrali per la compilazione di questi certificati sono stabilite al 31 marzo pel periodo decorrente dal 1° ottobre, ed al 30 settembre pel periodo decorrente dal 1° aprile.

Per tal modo il primo e l'ultimo certificato di ogni appalto comprenderanno ciascuno un periodo di soli tre mesi.

I mandati di pagamento saranno spediti entro 60 giorni dalla rispettiva scadenza semestrale o trimestrale, semprechè non vi siano motivi di ritardo o di sospensione imputabili all'appaltatore.

* Art. 28.

La provvista annua del materiale d'inghiaiamento si fa in relazione all'effettivo bisogno di ciascuna strada, previamente accertato, volta per volta, dall'Ufficio tecnico a suo criterio e sotto la sua responsabilità.

Detta provvista potrà per conseguenza risultare maggiore o minore di quanto è previsto nel contratto d'appalto, purchè nel complesso della rete stradale non si eccedano le relative previsioni di spesa contemplate in bilancio.

Trattandosi però di rilevanti aumenti di dotazione, per quanto vi si possa provvedere con economia sopra altre strade, l'Ufficio tecnico dovrà chiedere ed ottenere la preventiva approvazione della Deputazione provinciale.

La provvista del materiale può farsi o tutta in una sol volta, o ripartitamente in due o più riprese, secondochè sarà giudicato più conveniente dall'Ufficio tecnico, il quale ha la responsabilità dell'utile impiego del materiale stesso.

E' quindi lasciato anche al criterio dell'Ufficio tecnico la scelta del modo di regolarne lo spandimento, coll'avvertenza però che, occorrendo eseguire ricarichi generali di qualche estensione, questi non si faranno mai per lunghezza eccedente i 100 metri, e debbono essere alternati con lacune di ugual lunghezza; a meno che non si tratti di imperiose esigenze eccezionali, nel qual caso la Deputazione provinciale potrà autorizzare l'Ufficio tecnico a derogare a quest'ultima prescrizione.

* Art. 29.

Salvo il caso previsto dall'art. 26, lettera (B), il salario dei cantonieri e dei capi cantonieri è pagato direttamente dalla Cassa provinciale alla fine di ogni mese, con mandato complessivo in capo ad ogni capo cantoniere.

Questo mandato dovrà, per scarico di contabilità, essere corredato delle quietanze dei singoli cantonieri.

* Art. 30.

Sono pure pagati direttamente dalla cassa provinciale le spese ad economia di cui all'art. 26, lettera (A).

Per ognuna di queste spese l'Ufficio tecnico emette, corredata dai relativi documenti giustificativi, una richiesta di pagamento mediante quietanza provvisoria vistata da un membro della Deputazione provinciale da unirsi poi a regolare mandato.

* Art. 31.

Le strade sono mantenute costantemente sotto la rispettiva sagoma normale.

I fossi espurgati periodicamente nelle epoche opportune.

Il fango e la polvere tolti giornalmente dalla carreggiata ed accumulati verso i lembi della stessa per essere quindi trasportati fuori dalla strada nel più breve termine possibile, ed in ogni caso non oltre ai giorni quindici.

Agevolato lo scolo delle acque piovane dalla carreggiata verso i cigli e fossi laterali; la neve sgombrata con sollecitudine dapprima in modo che il transito, sia dei veicoli che dei pedoni, non resti interrotto, e successivamente sgombrata completamente dalla strada.

Nelle strade di montagna, dove si usano le slitte, è tollerata la permanenza della neve.

Le opere d'arte sono conservate sempre in lodevole stato, facendovi eseguire a tempo debito le occorrenti riparazioni.

* Art. 32.

L'approvigionamento del materiale d'inghiaiamento sarà regolato in modo da arrecare il minor disturbo possibile alla circolazione pubblica, limitando, per quanto sia conciliabile colle esigenze del servizio, il periodo di tempo durante il quale il materiale stesso rimane depositato in cumoli sui fianchi delle strade.

* Art. 33.

L'inaffiamento del suolo stradale allo scopo sia di ritardare o diminuire la formazione del detrito polveroso ed il conseguente consumo della massicciata, sia di procurare artificialmente, in difetto di pioggia, l'umidità necessaria per l'assodamento del materiale sparso, si intende compreso fra le operazioni di ordinaria manutenzione, in tutte quelle località dove le strade si trovano provviste di pozzi o di corsi d'acqua laterali, dai quali torni possibile aver, con poca spesa, l'acqua occorrente.

Per le località che tuttora mancano d'acqua, potranno essere alla occorrenza autorizzate, rispettivamente dal Consiglio o dalla Deputazione provinciale, le relative spese d'impianto per dotazioni d'acqua, secondochè si tratti di spesa considerevole, per la quale occorra apposita allocazione di fondo, ovvero di piccola spesa, che non esorbiti dalle previsioni ordinarie del bilancio.

* Art. 34.

Con apposito regolamento speciale saranno stabilite le norme per la nomina, pel salario e collocamento a riposo dei cantonieri e capi cantonieri, non che pel disimpegno del servizio loro affidato.

* Art. 35.

Alla manutenzione delle traverse provinciali negli abitati, contemplate dall'art. 41 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, devono provvedere i rispettivi comuni di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità.

Nella suddetta manutenzione è anche compreso lo sgombro delle nevi e del fango, la rottura dei ghiacci, lo spandimento di sabbia o ghiarella sui medesimi ed ogni altra opera diretta ad assicurare, in ogni tempo, la libera e sicura viabilità per le persone, per le bestie e pei veicoli.

Verrà sospeso il pagamento dell'indennità, di cui al citato articolo 41 della predetta legge, a quei Comuni che trascurassero la manutenzione delle rispettive traverse provinciali; e previo diffidamento, con fissazione di termine perentorio, da notificarsi in via puramente amministrativa, la Deputazione provinciale, provvederà, in caso di inadempimento, all'esecuzione coattiva degli occorrenti lavori di riparazione e manutenzione per mezzo dell'Ufficio tecnico provinciale, prelevando la spesa sul fondo stanziato nel Bilancio provinciale per il pagamento dell'indennità di cui sopra.

Sezione II. — *Strade comunali*

*Art. 36.

Tutte le strade comunali devono essere conservate, ed all'uopo anzitutto restituite in istato normale di sicura e comoda viabilità.

Quest'obbligo non si limita alle sole strade dichiarate obbligatorie dalla legge 30 agosto 1868, ma si estende a tutte le strade comunali esistenti nella Provincia, ed inscritte negli elenchi generali dei Comuni.

*Art. 37.

Alla regolare manutenzione in buono stato delle strade comunali è provveduto dai rispettivi Comuni isolatamente o riuniti in Consorzi:

a) O mediante appalti generali a prezzo fatto (à forfait);

b) Ovvero appaltando a misura ed in base ad elenco di prezzi la provvista del materiale occorrente pel rifornimento annuo, e l'esecuzione degli eventuali restauri al corpo stradale ed alle opere d'arte, e provvedendo al resto ad economia coll'opera di cantonieri stabili in numero sufficiente e proporzionato al bisogno giornaliero, e coll'aiuto di operai e di mezzi d'opera sussidiarii, ogni qualvolta se ne verificasse il bisogno e nella misura richiesta dalle circostanze;

c) Infine, in casi speciali e previa regolare autorizzazione del prefetto, facendo eseguire ad economia tutte le opere e provviste manutentive.

*Art. 38.

Le strade comunali devono essere mantenute sotto la sagoma regolare prescritta dall'articolo 22 dell'attuale Regolamento.

I fossi laterali dovranno essere tenuti espurgati in modo da poter funzionare sempre regolarmente.

Il fango e la polvere saranno tolti dalla carreggiata, a misura che vi si formano ed esportati dalla strada.

Si procederà colla maggior possibile sollecitudine allo sgombro della neve, salvo per le strade di montagna dove la neve si congela facilmente e nell'inverno si usano le slitte.

Si provvederà continuamente a favorire lo scolo delle acque piovane dalla carreggiata nei fossi stradali.

Le opere d'arte saranno mantenute in lodevole stato, riparando sollecitamente i guasti a misura che si verificano.

*Art. 39.

Entro mesi sei dall'approvazione del presente Regolamento, i Comuni e Consorzi dovranno provvedere, incominciando dalle strade obbligatorie, a riparare all'eventuale difetto di massicciata e dei fossi laterali, nonchè a restaurare le opere d'arte guaste o deperite per vetustà e minaccianti rovina.

CAPO III.

Sorveglianza delle strade.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 40.

Il Consiglio provinciale ha l'alta sorveglianza sulle strade provinciali, comunali e consortili, e la esercita col mezzo della Deputazione provinciale.

Art. 41.

La vigilanza sulle strade provinciali, comunali e consortili è raccomandata ai Consiglieri provinciali, i quali trasmetteranno alla Deputazione le loro osservazioni sullo stato delle strade, sul servizio di costruzione e manutenzione, sull'osservanza della Legge e del Regolamento, consigliando quei provvedimenti che crederanno più convenienti pel miglioramento del servizio stradale.

Uguale incarico è affidato ai Sindaci per le strade provinciali scorrenti nel territorio del Comune.

Spetterà alla Deputazione di provvedere, essendo dessa chiamata per legge a rispondere dinanzi al Consiglio provinciale.

Art. 42.

Ogni anno, nel mese di luglio, dovrà essere trasmesso alla Deputazione un rapporto dell'Ufficio tecnico sullo stato delle strade provinciali e su tutti i rami di servizio che le riguardano, e che sono contemplati nel presente Regolamento.

Questo rapporto dell'Ufficio tecnico sarà unito per allegato al sommario stampato delle materie da trattarsi dal Consiglio provinciale in sessione ordinaria.

Art. 43.

La tenuta delle carte relative al servizio tecnico delle strade provinciali, e delle comunali e consortili, per quanto riguarda la sorveglianza che vi esercita la Provincia, spetta all'Ufficio tecnico che ne ha perciò la responsabilità.

Art. 44.

La Deputazione introdurrà nel Regolamento attualmente in vigore dell'Ufficio tecnico provinciale tutte quelle disposizioni che risultano dal presente Regolamento, tenendo specialmente conto della sorveglianza che il detto Ufficio deve esercitare sulle strade comunali e consortili.

Art. 45.

Ogni anno la Deputazione presenta al Consiglio provinciale, nella sessione ordinaria, una relazione sullo stato delle strade provinciali, comunali e consortili e su tutto quanto riguarda il servizio stradale.

Sezione II. — *Servizio di sorveglianza delle strade provinciali.*

Art. 46.

Le strade provinciali sono poste sotto l'immediata vigilanza dell'Ufficio tecnico, che ha perciò l'obbligo di visitarle ogni volta che ne occorre il bisogno e quando si eseguiscono lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione.

Informa tosto la Deputazione provinciale quando sia il caso di provocare qualche provvedimento.

Egli ha sotto i suoi ordini il Corpo dei cantonieri, le cui attribuzioni verranno stabilite da Regolamento *speciale.*

Art. 47.

È speciale dovere dell'Ufficio di vegliare alla esatta e rigorosa osservanza degli obblighi imposti agli appaltatori per la lodevole esecuzione dei lavori, e di informare tosto la Deputazione quando riconosca qualche frode o trascuranza.

Art. 48.

Visita ogni anno *ad epoca opportuna* tutte le strade provinciali, onde riconoscerne lo stato, prendere cognizione di tutti i lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione, ed esaminare se siano in tutto osservate le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 49.

Nei casi di guasti successi o minacciati ai ponti ed alle strade provinciali, l'ingegnere-capo, o chi per esso, si trasporta sollecitamente sul luogo, dà i provvedimenti d'urgenza, e ne informa immediatamente la Deputazione provinciale.

Quando i guasti sono tali da rendere o intieramente intercettato o pericoloso il passaggio, il capo-cantoniere della stazione in cui il guasto è successo provvede per informare l'Ufficio tecnico il più speditamente possibile.

Intanto il capo-cantoniere colla sua squadra e con giornalieri in aiuto fa eseguire i primi lavori indispensabili per stabilire un passaggio provvisorio.

Art. 50.

All'oggetto di conoscere a tempo il grado d'ingrandimento delle piene dei fiumi, torrenti, onde poter prevenire i guasti, saranno stabiliti a cura dell'Ufficio tecnico degli idrometri presso i ponti sui principali corsi d'acqua, dai quali si possa conoscere la graduale altezza delle piene.

I capi-cantonieri terranno apposito registro sul quale noteranno le altezze verificate da essi o dal cantoniere più vicino al ponte.

Art. 51.

Nei sei anni immediatamente successivi all'approvazione del presente Regolamento, l'Ufficio tecnico procederà alla constatazione della proprietà di tutte le strade provinciali, ed in contradittorio dei proprietari confinanti, formerà il tipo ed il profilo delle singole strade, i disegni delle principali opere d'arte, ed una relazione descrittiva delle strade; il tutto sulle norme che la Deputazione provinciale sarà per stabilire.

CAPO III.

Sorveglianza delle strade.

SEZIONE III. — *Servizio di sorveglianza delle strade comunali.*

* Art. 52.

L'Amministrazione provinciale sorveglia a che, per parte dei Comuni e dei Consorzi, siano esattamente osservate le obbligazioni loro derivanti dalle disposizioni di legge e da quelle del presente Regolamento.

Tale sorveglianza viene esercitata col mezzo di ispettori circondariali a ciò specialmente destinati e coadiuvati nelle loro funzioni da sorveglianti stradali.

* Art. 53.

Per ogni circondario verrà nominato un ispettore stradale, il quale avrà sotto la sua dipendenza un certo numero di sorveglianti stradali, e la cui residenza sarà fissata dalla Deputazione, inteso l'avviso dell'ispettore.

* Art. 54.

L'ispettore dovrà, con periodiche visite personali, e mediante i rapporti che gli saranno trasmessi dai sorveglianti posti alla sua dipendenza, rendersi in ogni tempo esatto conto dello stato di viabilità della rete stradale comunale affidata alla sua sorveglianza.

A tal fine l'ispettore:

a) Percorre almeno due volte l'anno tutte le stradi comunali del suo circondario;

b) Regola le perlustrazioni dei sorveglianti secondo le esigenze del servizio ed in modo che i medesimi si trovino continuamente sulle strade loro assegnate, e possano compierne periodicamente il giro nel minor tempo possibile;

c) Tiene, per ogni Comune, un registro delle relative strade, annotandovi le date delle ispezioni fatte dall'ispettore e dai sorveglianti, e le risultanze delle ispezioni stesse;

d) Risultandogli che un Comune od un Consorzio contravvenga nella manutenzione delle proprie strade alle disposizioni del presente Regolamento, ne fa immediato rapporto alla Deputazione provinciale, proponendo i provvedimenti da adottarsi, ed indicando, in via sommaria, le relative previsioni di spesa.

* Art. 55.

Ogni sorvegliante sarà munito di un libretto, nel quale il medesimo dovrà registrare giornalmente le proprie perlustrazioni e le osservazioni fatte durante le medesime.

* Art. 56.

L'Amministrazione provinciale provvederà gli ispettori ed i sorveglianti dei registri, di cui all'art. 54, lettera *(c)*, e dei libretti, di cui all'articolo precedente.

I registri ed i libretti esauriti dovranno essere conservati presso l'ufficio dell'ispettore, a disposizione dell'Amministrazione provinciale.

* Art. 57.

Nel mese di maggio di ogni anno, l'ispettore trasmetterà alla Deputazione provinciale un rapporto generale e completo sulle condizioni delle strade comunali del rispettivo Circondario, accompagnandolo con uno specchio riassuntivo, dal quale risultino, per ogni Comune, gli stanziamenti fatti per le spese di manutenzione delle rispettive strade.

* Art. 58.

Tanto di propria iniziativa, quanto a richiesta dell'autorità comunale, l'ispettore dovrà, senza diritto a speciale retribuzione, accertare, sia personalmente, sia col mezzo di sorveglianti, le contravvenzioni al Regolamento di polizia stradale ed al presente.

A tale effetto, tanto gli ispettori, che i sorveglianti, dovranno prestare giuramento nelle mani del pretore locale, e nelle forme stabilite dalla legge, per rivestire la qualità di agenti giurati.

Le spese relative al giuramento verranno rimborsate dalla Provincia, dietro presentazione dei relativi verbali.

* Art. 59.

Qualora un Comune od un Consorzio non curasse la conservazione in istato normale delle proprie strade, la Deputazione provinciale ne farà richiamo alla Giunta municipale od all'Amministrazione consortile, fissando loro un termine perentorio per mettersi in regola; ed, ove riesca infruttuoso il fatto richiamo, la Deputazione farà eseguire d'ufficio i provvedimenti reclamati dal cattivo stato della strada, anticipandone la spesa, e procurandosene il rimborso mediante iscrizione coattiva nel bilancio del Comune o Consorzio, a mente dell'art. 141 della legge comunale e provinciale.

* Art. 60.

Apposito fondo verrà annualmente stanziato nel bilancio provinciale per le eventuali anticipazioni di spesa, di cui all'articolo precedente.

* Art. 61.

Le competenze normali assegnate agli ispettori ed ai sorveglianti stradali, per il servizio di vigilanza sulle strade comunali, risultano da tabella da approvarsi, e sono pagate per intero dalla Provincia.

* Art. 62.

Soltanto nei casi di esecuzioni coattive, ordinate dalla Deputazione provinciale, l'ispettore che ne sarà incaricato, avrà diritto al pagamento degli onorari che gli possono competere qual libero esercente, per esecuzione di rilievi, formazione di progetti, direzione di lavori ecc., nonchè al rimborso delle inerenti spese di trasferta.

Le note di queste competenze saranno presentate, volta per volta, dall'ispettore alla Deputazione provinciale per il loro accertamento e relativo pagamento, il cui ammontare dovrà, giusta le disposizioni del precedente articolo 59, essere rimborsate dal Comune o dal Consorzio sottoposto all'esecuzione d'ufficio.

* Art. 63.

La nomina degli ispettori e dei sorveglianti è fatta dalla Deputazione provinciale.

I sorveglianti saranno nominati su terna proposta dagli ispettori.
Gli ispettori dovranno avere diploma di ingegnere o geometra.

Tanto gli ispettori che i sorveglianti durano in carica tre anni, trascorsi i quali possono essere riconfermati.

La Deputazione provinciale avrà però facoltà di licenziarli anche prima della scadenza del triennio, qualora non sia soddisfatta del loro servizio, e senz'obbligo di addurne i motivi.

In tal caso, il licenziamento sarà accompagnato da un'indennità di un mese di stipendio.

* Art. 64.

Colla scorta degli elenchi formati dai Comuni, a mente di quanto dispongono gli articoli 17 dalla legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e 12 della legge 30 agosto 1868 sulla viabilità obbligatoria, l'Ufficio Tecnico compilerà l'Elenco generale delle strade comunali della Provincia.

Di mano in mano che i suddetti elenchi parziali saranno omologati dalla Prefettura, l'Ufficio tecnico ne trasmetterà copia all'ispettore circondariale per di lui uso.

CAPO IV.

Polizia delle strade.

Art. 65.

Per la polizia delle strade provinciali, comunali e consortili si intende applicato il Regolamento generale di polizia stradale, approvato con R. decreto delli 10 marzo 1881.

Torino, addì 10 dicembre 1887.

Per copia conforme
ad uso amministrativo interno
Il Segretario Generale
A. Brambilla.

Regolamento Speciale *di amministrazione interna per la concessione di sussidi provinciali nelle spese di costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali.*

CAPITOLO I

Disposizioni generali.

* Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo e la conservazione della viabilità comunale in buone condizioni d'impianto e di manutenzione, il Consiglio provinciale accorderà sussidi ai Comuni o Consorzi per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali.

Questi sussidi si intendono riservati esclusivamente alle *strade* (comunali o consortili) *di carattere obbligatorio*, a termini della legge 30 agosto 1868.

* Art. 2.

Anno per anno, in occasione della votazione del Bilancio provinciale, il Consiglio provinciale stanzierà un fondo da distribuirsi in sussidi alle strade comunali, indicando quale parte del fondo stesso dovrà assegnarsi alla *costruzione* di nuove linee, od alla *sistemazione* delle esistenti, e quale alla *manutenzione*.

* Art 3.

I sussidi vengono concessi d'anno in anno in relazione al fondo a ciò destinato dal Consiglio provinciale, senza obbligo od impegno di continuità, salvo pei casi previsti al capitolo 4° (art. 12 e 16).

CAPITOLO II.

Sussidi per costruzione o sistemazione di strade comunali obbligatorie.

* Art. 4.

La ripartizione del fondo assegnato per sussidio alle costruzioni e sistemazioni di strade comunali obbligatorie è fatta ogni anno dalla Deputazione provinciale in base ai seguenti criteri:

a) Importanza della strada, in relazione agl'interessi che vi si connettono;

b) Costo complessivo dei lavori a strada ultimata;

c) Condizioni finanziarie del Comune o Consorzio cui la strada appartiene;

d) Stato d'avanzamento dei lavori

* Art. 5.

La prima volta che un Comune o Consorzio fa domanda di sussidio, deve presentare alla Deputazione provinciale:

1° Una copia autentica della *perizia estimativa* dell'ammontare presunto dei lavori e delle espropriazioni ad opera finita, in base a progetto regolarmente approvato dalla Prefettura, quando si tratti di strade soggette ad esecuzione d'ufficio a senso della legge 30 agosto 1868;

2° Una copia autentica del bilancio del Comune, o dei Comuni cointeressati se trattasi di strada consortile;

3° Un certificato della Direzione dei lavori attestante lo stato di avanzamento dei lavori, se l'opera è in corso di esecuzione;

4° Copia autentica della liquidazione finale e del certificato di collaudo se l'opera è ultimata.

* Art. 6.

I Comuni o Consorzi che intendessero concorrere a più ripartizioni successive dovranno, di regola, d'anno in anno, rinnovare la loro domanda alla Deputazione provinciale, accompagnandola coi documenti indicati ai numeri 3 e 4 dell'art. precedente.

* Art. 7.

Per le strade sottoposte all'esecuzione d'ufficio, la domanda di sussidio potrà essere fatta in forma collettiva dalla R. Prefettura, quale amministratrice, a termine di legge, del fondo speciale destinato all'esecuzione coattiva della legge sulla viabilità obbligatoria.

CAPITOLO III.

Sussidi in somma fissa per manutenzione di strade comunali obbligatorie.

* Art. 8.

La ripartizione del fondo che il Consiglio provinciale avrà stanziato in bilancio per sussidi alla *manutenzione* di strade comunali o consortili, si effettuerà dalla Deputazione provinciale in base al combinato criterio:

a) Dell'importanza della strada;

b) Delle condizioni finanziarie del Comune o del Consorzio di Comuni cui la strada appartiene;

c) Del costo dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione della strada.

* Art. 9.

Il Comune o Consorzio, che aspira al sussidio provinciale, deve farne domanda alla Deputazione provinciale presentando a corredo della domanda i documenti seguenti:

1° Una copia del bilancio del Comune o dei Comuni interessati alla manutenzione della strada;

2° Una perizia particolareggiata dei lavori sia d'ordinaria che di straordinaria manutenzione.

* Art. 10.

Il fondo assegnato sul bilancio provinciale per un determinato esercizio, è ripartito al termine dell'esercizio stesso dalla Deputazione provinciale fra i Comuni che ne avranno fatta domanda e le cui strade siano state regolarmente mantenute durante l'esercizio stesso.

Il sussidio si intende corrisposto in somma fissa.

CAPITOLO IV.

Sussidi continuativi in quota proporzionale per la manutenzione delle strade comunali e consortili di maggiore importanza.

* Art. 11.

I Consorzi ed i Comuni che aspirano ad un annuo sussidio continuativo dalla Provincia, dovranno rivolgere speciale domanda al Consiglio provinciale, corredata dei seguenti documenti:

a) Decreto costitutivo del Consorzio se si tratta di strada consortile;

b) Prospetto delle spese di manutenzione annua;

c) Bilancio del Comune.

Il Consiglio provinciale, quando riconosca, nella strada in questione, sufficiente interesse per estese relazioni commerciali od agricole, potrà obbligarsi a concorrere, per una quota proporzionale nella relativa spesa di manutenzione, finchè perdurino le condizioni sopramenzionate.

*Art. 12.

La quota potrà stabilirsi dal Consiglio provinciale per ciascuna strada consortile o comunale in ragione del *quarto*, del *terzo* o della *metà* dell'annua spesa di manutenzione, adottando per la classificazione gli stessi criteri già stabiliti all'articolo 8.

*Art. 13.

Quando la Provincia concorre per una quota proporzionale nella spesa di manutenzione di una strada consortile, essa ha diritto di voto nell'Assemblea generale e nel Consiglio d'amministrazione.

A questo fine la Deputazione delegherà o uno dei suoi membri od un consigliere provinciale a rappresentarla.

*Art. 14.

La Deputazione può sempre, su rapporto del suo delegato speciale ordinare la convocazione dell'Assemblea generale o del Consiglio di amministrazione, per provocare deliberazioni su quelle materie che crederà del caso.

*Art. 15.

Quando la quota di concorso della Provincia nella spesa di manutenzione raggiunge il *terzo* della spesa totale, la Deputazione provinciale potrà assumere la diretta amministrazione del Consorzio, salve le attribuzioni dell'Assemblea generale degli interessati, in conformità dell'art. 50 della legge sui lavori pubblici.

In questo caso l'Ufficio tecnico dirigerà i lavori ed avrà la diretta sorveglianza, come se si trattasse di una strada classificata provinciale.

Torino, 10 dicembre 1887

Per copia conforme
ad uso amministrativo interno
Il Segretario Generale
A. BRAMBILLA.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici:
G. SARACCO.

Per copia conforme
Il Direttore della 4ª Divisione
L. MANGANELLA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 19 giugno al 19 luglio 1888:

Selleri Natale, uffiziale verificatore di 3ª classe nell'amministrazione del lotto, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute per tre mesi, a datare dal 1º luglio 1888.

Durante Carlo, id. alle scritture di 3ª classe nelle dogane, id. id. id., id. dal 16 luglio 1888.

Franciosini Ugo, ispettore di 3ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, precedentemente impiegato della Regia cointeressata dei tabacchi, nominato magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, id. dal 1º agosto 1888.

Neri cav. Giovanni, ispettore tecnico dei tabacchi di 3ª classe, promosso alla 2ª.

Serafini cav. Augusto, Bianchi cav. Filippo, ispettori tecnici dei tabacchi di 4ª classe, id. alla 3ª.

Cappa cav. ing. Luigi Maria, ispettore tecnico dei tabacchi di 1ª classe, collocato in disponibilità per riduzione di ruolo organico con decorrenza dal 1º luglio 1888.

Angeloni Abbondio, Bisoni Carlo, Borini Luigi, Querini Antonio, Colombi Luigi, Campari Ettore, Giusberti Romeo, Galusi Romano, Coli Goffredo, nominati ingegneri catastali di 5ª classe, con effetto dal 1º luglio 1888.

Besozzi-Valentini Pietro, nominato geometra di 2ª classe, reggente, nel corpo tecnico catastale, id.

Bomben Ferrante, ingegnere di 1ª classe nel personale tecnico di finanza, nominato ingegnere catastale di 1ª classe reggente, id.

Marani Giulio, Foggini Antonio, Pletti Carlo, Regali Enrico, Biraghi Natale, Boggio Cesare, ingegneri di 2ª classe, id, id. id. id. di 2ª classe id.

Luparia Egidio, id. di 3ª classe id, id. id. id. id., id.

Quaglino Giuseppe, id. id. id, id. id. id. id. reggente, id.

Baudel Ernesto, Rigotti Emilio, Ganassini Gio. Battista, Sebregondi Salvatore, Tedeschi Valerio, id. id. id., nominati ingegneri catastali di 3ª classe, id.

Rubbi Luigi, assistente presso la Scuola di applicazione per gli ingegneri in Bologna, ingegnere addetto da parecchi anni ai lavori del catasto, id. id. id. id., id.

Grassi Giuseppe, Matteoda Benedetto, Banfi Edoardo, Matioli Leonida, Mazzucchelli Battista, Firpo Vincenzo, Rizzardi Rizzardo, Mallegori Andrea, Dodda Stanislao, Griffi Evangelista, Solari Giuseppe, Coscia Luigi, De Santis Giulio, Neri Federico, Pavone Francesco, Cottani Alessandro, ingegneri di 4ª classe nel personale tecnico di finanza, nominati ingegneri catastali di 3ª classe reggenti, id.

Fumagalli Ernesto, Pellizzi Ippolito, Ferri Aldo, id. id. 5ª classe id., nominati ingegneri catastali di 4ª classe, id.

Bersani Pietro, sotto custode idraulico, ingegnere addetto da parecchi anni ai lavori del catasto, id. id. id. id. reggente, id.

Simonetti Carlo, agente delle imposte dirette di 1ª classe, già applicato tecnico del catasto piemontese, id. geometra principale di 1ª classe, id.

Lasagna Luigi, id. id. di 2ª cl., id. id. id., id id. id. id. reggente, id.

Avalle Giuseppe, id. id. id, id id. id., id. id. id. di 2ª classe, id.

Piglione Dalmazzo, Morra Antonino, ingegneri di 3ª classe nel personale tecnico di finanza, nominati geometri principali di 2ª cl. reggenti, id.

Turco Ferdinando, Mogna Domenico, id. id. id., id. id. id. di 3ª cl., id.

Selva Luigi, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. id, id.

Palmieri Paolo, Spiotta Giuseppe, Ticozzi Ambrogio, Pedemonti Amato, ingegneri di 4ª classe nel personale tecnico di finanza, nominati geometri principali di 3ª classe reggenti, id.

Boeris Candido, disegnatore di 4ª classe id, già applicato tecnico del catasto piemontese, id. geometra di 2ª classe, id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 1925 rilasciata nel giorno 14 dicembre 1886 dall'Intendenza di Finanza in Genova, per il deposito fatto dal sacerdote Andrea Benvenuto, di un'assegno provvisorio n. 8737 di lire 2,51 intestato alla Chiesa Parrocchiale di S. Marco in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo risultante dalla conversione del predetto assegno, verrà consegnato a chi di ragione, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di giugno 1888*

A — Risparmi.

	NUMERO degli ufizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		DI DEPOSITO	DI RIMBORSO	COMPLESSIVA	EMESSI	ESTINTI	ECCEDENZE degli emessi sugli estinti
Mese di giugno	8	165701	91820	257521	23276	9417	13859
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	39	922419	497744	1420163	126297	47934	78363
Anni 1876-1887	4237	11607874	5691731	17299605	2069442	477555	1591887
SOMME TOTALI	4284	12695994	6281295	18977289	2219015	534906	1684109

	Movimento dei fondi				
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	RIMBORSI	RIMANENZE
Mese di giugno	12,817,466 59	» »	12,817,466 59	12,317,998 09	499,468 50
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	75,217,862 95	» »	75,217,862 95	65,824,957 76	9,392,905 19
Anni 1876-1887	970,412,037 86	28,269,872 76	998,681,910 62	765,673,069 07	233,008,841 55
SOMME TOTALI	1,058,447,267 40	28,269,872 76	1,086,717,240 16	843,816,024 92	242,901,215 24

B — Depositi giudiziali.

	DEPOSITI		RESTITUZIONI		RIMANENZE
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di giugno	2066	1,443,015 56	4060	1,191,012 22	252,003 34
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	8836	6,643,073 32	18039	6,374,785 78	268,287 54
Anni 1883-1887	117558	64,207,845 74	199181	54,979,981 91	9,227,863 83
SOMME TOTALI	128460	72,293,934 62	221280	62,545,779 91	9,748,154 71

Roma addì 26 luglio 1888.

Visto — *Il Direttore Generale*
G. B. TANTESIO.

Il Capo di Divisione
ROSSI DORIA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia essere stata stabilita e aperta una comunicazione telegrafica con l'isola di Haiti (San Domingo).

I telegrammi possono essere spediti con le seguenti tasse per parola:
per Mole St.-Nicolas e Haiti, lire 8,85;
per Cotny, La Vega, San Domingo, Puerto Plata, Santiago e Moca lire 11,35, oltre la tassa del percorso europeo fino a Brest o Londra di lire 0,45 per parola.

Roma, 30 luglio 1888.

Il 31 corrente, nelle stazioni ferroviarie di Avezzano e di Collar mene, in provincia di Aquila, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, 31 luglio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto

Concorso *a posti di Sostituto Avvocato Fiscale militare di 3ª classe nei Tribunali militari.*

È aperto un concorso per titoli al posto di Sostituto Avvocato Fiscale militare di 3ª classe nei Tribunali militari, con l'annuo stipendio di L. 2500.

Gli aspiranti, che posseggono i requisiti di cui all'articolo 13 ed ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 17 del Regolamento organico pel servizio dei Tribunali Militari, dovranno far pervenire non più tardi del 31 agosto p. v., all'Avvocato Generale militare presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, le domande in carta da bollo da lire una, corredate dai documenti, che comprovino i requisiti suddetti, vale a dire:

a) Essere cittadino del Regno,
b) Avere l'esercizio dei diritti civili,
c) Essere o pretore, o aggiunto giudiziario con due anni almeno di esercizio, o avvocato laureato in legge con cinque anni almeno di *esercizio effettivo* della professione.

A questi documenti dovrà aggiungersi il certificato di penalità, e si potranno unire i documenti di merito particolare.

Una Commissione esaminerà i titoli e classificherà i concorrenti.

I dichiarati idonei saranno chiamati ad occupare i posti che si faranno vacanti prima del 1 ottobre 1889. Dopo quella data i rimasti da nominare, non potranno più aspirare ai posti che si rendessero vacanti, che in seguito al risultato favorevole di altro concorso, cui prendessero parte.

Nelle domande d'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno indicare il loro domicilio.

3 *Il Ministro* E. Bertolè-Viale.

(*Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso*).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il 17 ottobre 1888, in ora da determinarsi, avranno principio gli esami di concorso a 4 posti di volontariato gratuito per gli impieghi di 3ª categoria del Ministero degli Affari Esteri (Traduttori, Interpreti o Dragomanni).

L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel R. decreto del 27 settembre 1887.

Le domande d'ammissione scritte e sottoscritte di tutto pugno dell'aspirante su carta da bollo da una lira dovranno essere presentate non più tardi del 31 agosto 1888, trascorso il qual termine saranno respinte.

Gli aspiranti dimoranti all'estero sono dispensati dal far uso della carta bollata per la loro domanda.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1. Attestato di cittadinanza italiana.
2. Fede di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha meno di 20 anni ne più di 40.
3. Certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare.
4. Certificato medico comprovante la sana conformazione e la buona costituzione fisica dell'aspirante.
5. Attestato di avere sempre tenuto buona condotta.

Gli aspiranti potranno unire all'istanza i certificati degli studi percorsi e ogni altro documento che crederanno atto a comprovare la conoscenza delle lingue sulle quali debbono essere esaminati.

Gli esami verseranno sulle lingue araba e turca e saranno scritti e verbali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione in lingua araba ed in una composizione in lingua turca e nella traduzione da un testo arabo e da uno turco in italiano ed in francese, e da un testo italiano o francese in arabo ed in turco.

Gli esami verbali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in arabo ed in turco, e da un testo arabo e da uno turco in italiano ed in francese.

La Commissione esaminatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Gli esami saranno tenuti al Ministero degli Affari Esteri in Roma (Palazzo della Consulta).

Roma, 9 luglio 1888. 3

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COPENAGHEN, 30. — Il pranzo di gala, dato in onore dell'Imperatore Guglielmo al castello di Amalienborg, fu di 115 coperti. Vi assistevano i Sovrani, i Principi ed il Corpo diplomatico.

Il Re e l'Imperatore si scambiarono brindisi.

Il Re di Danimarca rivolgendosi all'Imperatore di Germania disse: « Ringrazio Vostra Maestà dell'onore che ha fatto a me ed al mio paese colla sua visita. Bevo di gran cuore alla salute dell'Imperatore, dell'Imperatrice e di tutta la Famiglia Imperiale. *Viva l'Imperatore!* »

Poscia la musica ha intuonato l'inno prussiano.

Sorse quindi l'Imperatore Guglielmo il quale rivolgendosi a Re Cristiano disse: « Faccio a vostra Maestà i miei rispettosi ringraziamenti. Spero che mi concederà di farle spesso qui simili visite. Bevo alla salute del Re e di tutta la Famiglia Reale. »

Indi s'intuonò l'inno danese.

Entrambi i Sovrani parlarono in tedesco.

L'Imperatore Guglielmo raggiunse poscia il yacht *Hohenzollern*, accompagnato dal Re e dai Principi.

Le navi del porto erano illuminate e presentavano un magnifico colpo d'occhio.

NEW-YORK, 31. — Secondo il bilancio dell'anno fiscale terminato ieri, le importazioni sono calcolate in 733,865,146 dollari e le esportazioni in 695,974,619 dollari.

Il confronto di quelle dell'anno precedente le importazioni aumentarono di 31 milioni di dollari e le esportazioni diminuirono di 20 milioni di dollari.

Riguardo al movimento del numerario, le importazioni furono di 59 milioni di dollari e le esportazioni di 46 milioni di dollari, ossia l'eccedenza dell'importazione fu di 13 milioni. Nell'anno precedente l'eccedenza dell'importazione fu di 24 milioni.

L'argento entrò quasi per due terzi nelle esportazioni e l'oro per 3|4 nelle importazioni.

PARIGI, 31. — Finora 9800 scioperanti terrazzieri si sono fatti iscrivere alla Camera sindacale.

Il governo continua a prendere precauzioni militari.

MONACO DI BAVIERA, 31. — Ieri sul pomeriggio ebbe luogo l'inaugurazione del busto del Re Luigi I, e nella serata vi furono grandi fuochi artificiali.

Più di centomila persone assistevano alla festa, che fu favorita da un tempo brillante. Nessun incidente.

MONACO DI BAVIERA, 31. — Durante la processione solenne per la festa del Centenario di Re Luigi, tre elefanti spaventati si slanciarono in mezzo alla folla, producendo grande panico. Una ventina di persone rimasero gravemente ferite. Inoltre alcune tribune crollarono. Vi furono parecchi feriti.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 31 luglio 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 15 p. cont
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	462 »	462 »	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	475 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	633 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2141 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	670 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	425 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	590 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	565 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	975 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	1160 »	1160 »	»
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1910 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	380	975 »	975 »	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	290 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	298 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 67½
	Parigi	chèques	»	»	100 35
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 26
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione	28	luglio
Compensazione	30	id.
Liquidazione	31	id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 35, 97 40, fine pross.

Az. Banca Romana 1160 fine pross.

Az. Banca di Roma 695, 700, 701, 704, 710, 713 fine pross.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1488, fine pross.

Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 475, 479 fine pross.

Az. Soc. Immobiliare 989, 990, 991, 992, 995, 997, 1000, fine pross.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 348, 350, fine pross.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE